

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5726 del 25/11/2020
Oggetto	Società TERREMERSE SC in Comune di Ostellato - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017 adottata da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5872 del 25/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 20656/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **TERREMERSE SC** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), ed impianto nel Comune di Ostellato - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 16542 del 28/07/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017 adottata da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28/07/2020 trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 27/07/2020 il n. PG/2020/109026 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 28/07/2020 dalla Società **TERREMERSE SC** dal Sig. Marco Casalini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Cà del Vento 21 – CF 00069880391 - ed impianto nel Comune di Ostellato, Strada Mondo Nuovo loc Cippo Folegatti 1 – San Giovanni - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - sostituzione e spostamento di caldaie per il riscaldamento dei locali ed in particolare:
 - sostituzione caldaia (potenzialità termica 20,6 kW) locali di vendita - emissione **E11**;
 - eliminazione caldaia vecchia palazzina uffici a seguito demolizione e spostamento emissione **E14** nella nuova palazzina uffici collegata a nuova caldaia (potenzialità termica 24 kW);
 - sostituzione caldaia (potenzialità termica 20,6 kW) locale pesa - emissione **E15**;
 - aumento di portata per quanto riguarda l'emissione **E17** relativa alla linea di pulitura del prodotto verde.

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-33 DEL 05/01/2017 adottata da Arpae.
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - sostituzione ed eliminazione di caldaie per il riscaldamento dei locali;
 - aumento di portata per quanto riguarda l'emissione **E17**.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-33 DEL 05/01/2017 adottata da Arpae;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico della Società in oggetto contenuta nella relazione allegata all'istanza;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/120146 del 20/08/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale in merito all'aumento portata dell'emissione **E17** si ritiene accettabile quanto richiesto dalla Società;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante l'impatto acustico e l'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **TERREMERSE SC** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Cà del Vento 21 – CF 00069880391 - ed impianto nel Comune di Ostellato, Strada Mondo Nuovo loc Cippo Folegatti 1 – San Giovanni - per la modifica sostanziale dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs	Comune

	152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO ACQUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche in subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (Schema delle Fognature-Planimetria della zona);
2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato. L'area in cui è localizzata la subirrigazione dovrà rimanere destinata a verde e dovrà rimanere esterna ai processi produttivi dell'opificio;
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla manutenzione;
4. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

si precisa che:

L'Amministrazione Comunale e gli Enti preposti si riservano la facoltà di effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** (Emissioni atmosfera) e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E16, E17, E18 ed E19**;

2. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna all'Arpae di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Ventilazione cereali post essiccazione	E2 Ventilazione cereali post essiccazione	E3 Ventilazione cereali post essiccazione	E4 Ventilazione cereali post essiccazione
Portata (Nm ³ /h)	43.000	43.000	43.000	43.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	11	11	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particolare	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E5 Essiccatoio	E6 Essiccatoio	E7 Essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	45.000	45.000	45.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	26	26	26
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particolare	20	20	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E8 Prepulitura n. 2	E9 Essiccatoio	E10 Prepulitura n. 2
Portata (Nm ³ /h)	6.100	128.000	10.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	4	---	5
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particolare	20	---	20
Ossidi di azoto (espressi come	---	---	---

NO2)			
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	---	---	---
Sistema di abbattimento	Ciclone + Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto

EMISSIONI	E16 Aspirazione fossa ricevimento prodotto biologico	E17 Linea prepulitura prodotto verde modificata	E18 Linea prepulitura prodotto secco	E19 Essiccatoio LAW SBC 10 LE
Portata (Nm ³ /h)	55.500	11400	10.800	64.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	6	6	6	6

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20	20	20	20
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	---	---	---	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	---	---	---	35
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.	F.T.	nessuno

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E16, E17, E18 ed E19** con **periodicità almeno annuale**;

4. Per le emissioni **E5, E6, E7, E9, ed E19** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17 %;
5. Per l'emissione modificata **E17** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - 5.1. la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'emissione modificata **E17**, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **all' Arpae di Ferrara e allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie**;
 - 5.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto 5.1. , l'emissione modificata **E17** deve essere **messa a regime**;
 - 5.3. dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione modificata **E17** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il deci-

mo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all' Arpae di Ferrara;**

6. Il corpo essiccante dell'emissione **E9** deve essere dotato di serrande pneumatiche e filtro a tela per il contenimento delle emissioni;
7. Sul filtro a tela dell'emissione **E9** deve essere svolto un ciclo di manutenzione ad ogni inizio e fine campagna prevedendo la pulizia delle tele filtranti, con l'ausilio di aria compressa e l'ispezione interna al fine di verificare lo stato delle tele e provvedere alla eventuale sostituzione di quelle danneggiate;
8. Il giorno, l'ora di inizio e fine, il nome dell'operatore, le operazioni svolte, le manutenzioni eseguite, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Ferrara e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
9. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse generate dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
10. Per quanto riguarda le emissioni E11, E14 ed E15 relative alle caldaie per il riscaldamento dei locali esse non ricadono nell'ambito autorizzatorio in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
11. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
12. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
13. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
14. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite

autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

15. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

16. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

17. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

18. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

- la Società in oggetto dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. DET-AMB-2017-33 del 05/01/2017 adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.